

GL /XQHGu IHEEUDLR

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	13/02/2023	<i>Tutto fermo in attesa d'interventi per superare lo stallo. Banche in stand by. Enti locali i (L.Incorvati)</i>	3
1	Italia Oggi Sette	13/02/2023	<i>Il diktat delle case green (M.Rizzi)</i>	5
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
16	Italia Oggi Sette	13/02/2023	<i>Figli, piu' tutele per gli autonomi (D.Cirioli)</i>	7
IV	Italia Oggi Sette	13/02/2023	<i>I compensi professionali in base ai parametri vigenti (A.Caravaglios)</i>	9
<b>Rubrica Università e formazione</b>				
1	Italia Oggi Sette	13/02/2023	<i>Piu' difficile per le aziende reperire profili di laureati (A.Longo)</i>	10
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Il Sole 24 Ore	13/02/2023	<i>Fisco e immobili. Superbonus, sconti e cessioni ancora senza via d'uscita (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	13

## Tutto fermo in attesa d'interventi per superare lo stallo. Banche in stand by. Enti locali in campo

Aquaro, Dell'Oste, Incorvati, Latour — a pag. 2-3

# Banche in stand by ma pronte a liberare i cassetti fiscali

### Il nodo della capienza

Dopo Intesa si muovono Unicredit, Bpm e Bper. Mps studia le riaperture

#### Lucilla Incorvati

Tranne qualche timido tentativo di lavorare ad una possibile riapertura, dal mondo degli intermediari non c'è nulla di nuovo sul fronte dell'acquisto dei crediti derivanti da bonus edilizi verso privati e aziende. La possibilità di acquisire nuove pratiche è ferma da mesi per capienza fiscale massima consentita.

A fine giugno hanno chiuso completamente questa opzione istituti come Bper, Banco Desio e Mps, mentre altri come Intesa Sanpaolo, UniCredit, Credit Agricole, Banca Sella, Popolare Sondrio, Bpm e Credem lo avevano fatto già prima. Poi il 7 novembre il blocco è arrivato anche da Poste Italiane che aveva raggiunto un livello di acquisti di circa nove miliardi di euro. Con la sospensione Poste non ha processato neppure le pratiche che, rigettate mesi addietro per difetti formali (documenti non caricati correttamente), erano state ripresentate, lasciando a bocca asciutta molti nuovi correntisti.

#### I casi di Bnl Bnp Paribas e Mps

Ha fatto eccezione tra i grandi istituti Bnl Bnp Paribas che da maggio ha so-

speso gli acquisti perché aveva accumulato uno stock di pratiche sovradimensionato. L'istituto, non avendo raggiunto la capacità fiscale consentita, è tra i pochissimi che, superata questa fase, potrebbe riaprire. Da Mps fanno sapere che il 16 marzo, la banca potrebbe processare tutte le richieste per i bonus 2022 e quindi valutare il ripristino dell'operatività sull'acquisto dei crediti fiscali da bonus edilizi per il 2023, previa verifica della della *tax capacity* necessaria.

In realtà, che le banche italiane fossero sature era emerso già a settembre dopo un'indagine condotta nell'estate su 11 istituti, incluse Poste e Cassa Depositi e Prestiti, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario del precedente governo Draghi. Era emerso che le banche avevano già impiegato (tra crediti fiscali generati, quelli in fase di lavorazione e/o pratiche deliberate) circa 75 miliardi. Consideran-

do che la capienza fiscale annua stimata per le banche è di circa 16,2 miliardi, il tetto massimo raggiungibile in cinque anni è di 80 miliardi.

In molti stanno lavorando per cercare di "fare spazio" e liberare la cosiddetta *tax capacity*. «Per venire incontro alle esigenze della clientela – ricordano da Bper (che ha comprato crediti per tre miliardi su sei miliardi di richieste) – avrebbe potuto essere d'aiuto consentire procedure di compensazioni più lunghe».

I correttivi varati dal Dl Aiuti-quarter, recentemente convertito in legge 6/2023, come l'aumento delle ces-

sioni da quattro a cinque, non hanno risolto il problema del blocco. Inoltre, si discute ancora sul tema della delimitazione della responsabilità che penalizza gli acquirenti dei crediti fiscali anche se in buona fede. Infatti, qualora il credito fiscale acquisito sia sequestrato in quanto invalido o "sospetto", questo non sarà fruibile. «L'iter di accettazione dei crediti impone una verifica accurata sui crediti e sulle imprese – aggiungono da Bper –. Oltre ad affidarci a PwC per la verifica dei crediti, facciamo controlli sul campo, andando direttamente sui cantieri».

#### L'esempio di Intesa Sanpaolo

Dall'avvio della normativa sul superbonus (agosto 2020), Intesa Sanpaolo ha acquistato circa 14 miliardi di crediti fiscali legati ai bonus edilizi, a fronte di domande per oltre 30 miliardi e alla conseguente saturazione della propria capacità fiscale. Così, il Gruppo ha dato attuazione a quanto previsto dal Dl Aiuti, la cosiddetta quarta cessione alle imprese private, unica soluzione oggi prevista nel panorama normativo idonea a liberare capacità fiscale. A fine 2022 sono già stati siglati accordi per oltre 3 miliardi di euro con grandi imprese clienti. Stanno intraprendendo la stessa strada la già citata Bper, Credit Agricole (ha acquistato crediti per tre miliardi), Credem, Bpm (che ha perfezionato l'acquisto di 2,5 miliardi di crediti), e UniCredit che da mesi dichiara di essere pronta a lanciare la sua iniziativa (ha acquistato crediti per 5 miliardi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Domande & Risposte**

1

**Il mercato delle cessioni è ancora bloccato. Cosa può fare chi non trova un acquirente per il proprio credito d'imposta?**

I committenti sono "costretti" a usare in proprio la detrazione in dichiarazione dei redditi (e se non hanno capienza Irpef va sprecata). Le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura, invece, devono usare i bonus nel modello F24 per compensare imposte e contributi (anche qui, se non hanno abbastanza pagamenti da fare nell'anno in cui va spesa ogni rata annuale del bonus, l'eccedenza va sprecata).

2

**Chi vuole sfruttare il superbonus nel 2023 potrà spalmare il recupero della detrazione su dieci anni, anziché su quattro?**

No, perché lo "spalma crediti" previsto dal decreto Aiuti-quater vale solo per i crediti da superbonus la cui cessione sia stata comunicata alle Entrate entro il 31 ottobre 2022.

3

**I committenti privati e le aziende che non hanno trovato una banca disposta ad acquistare i crediti d'imposta possono cederli a parenti o conoscenti?**

Sì, c'è una prima cessione che può avvenire verso qualsiasi «soggetto privato», quindi anche un parente, un vicino di casa e così via. Questi soggetti, però, dovranno usare il bonus nei modelli F24 in compensazione, e non potranno portarlo in detrazione dall'Irpef.

4

**Se in un condominio ci sono contribuenti incapienti che non vogliono approvare i lavori, c'è qualche contributo?**

La legge di Bilancio per il 2023 prevede un fondo specifico, con una dote - per la verità modesta - di 20 milioni di euro. Le regole attuative saranno definite da un decreto del Mef, non ancora emanato, e il contributo sarà erogato dalle Entrate. La legge dice già che potranno accedervi coloro che hanno un reddito di riferimento entro i 15mila euro (calcolati con il quoziente familiare previsto per le villette).

5

**Cosa succede se si trova un acquirente per il credito d'imposta quando il termine per comunicare la cessione è già scaduto?**

La cessione sarà valida, ma solo per le rate residue. Facciamo un esempio. Il decreto Milleproroghe sposterà dal 16 al 31 marzo prossimo il termine entro cui comunicare la cessione delle spese sostenute nel 2022: se un privato troverà un acquirente in seguito, potrà poi comunicare la cessione, ma solo per le rate residue (dovrà usare la prima rata in detrazione nel 730 o modello Redditi 2023, oppure andrà sprecata). In pratica, per il superbonus potrà cedere solo le rate che vanno dalla numero 2 alla numero 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I NODI DELLA RI-CESIONE**


**Le indicazioni dell'esperto**

L'operazione di ri-cessione è complessa sotto molti profili. Alcuni li dettaglia Antonio Piciocchi, senior partner Deloitte. In primis si deve operare sia sui sistemi dell'Agenzia delle Entrate sia sui sistemi contabili della banca: le società, pur stipulando un accordo per un certo ammontare, richiedono il trasferimento del credito mensilmente in base alle imposte da compensare del mese. Questo impone scambi di flussi informatici ogni mese tra cedente e cessionario e impone alla banca di procedere alla composizione di pacchetti di crediti da trasferire all'acquirente per singola annualità. C'è poi il problema introdotto dalle sentenze della Cassazione, Sez. penale che indipendentemente dalla buona fede del cessionario, in caso di contestazione

dell'inesistenza del credito, pone i crediti sotto sequestro. Qui si rende necessario un riordino del tema sulla responsabilità del cessionario e del sequestro dei crediti, introducendo per legge un data base a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Nella Circolare n. 33 del 6 ottobre dell'Agenzia delle entrate, chiarisce che chi acquista i crediti dalla banca non deve ripetere tutti i controlli documentali effettuati dall'istituto; tuttavia, richiede che la banca cedente consegni all'acquirente tutta la documentazione. Se l'obiettivo dell'Agenzia delle entrate è quello di "responsabilizzare" il cessionario correntista, è auspicabile che arrivi una conferma tramite FAQ sul sito dell'Agenzia delle entrate per rassicurare i cessionari acquirenti.



**Discussa la responsabilità che penalizza gli acquirenti anche se in buona fede**



# Il diktat delle case green

*L'ultima posizione del Parlamento europeo ha ampliato i vincoli energetici sugli immobili residenziali: interventi entro il 2033 sulle abitazioni nelle classi E, F e G*

Case green, si restringono i tempi. Interventi entro il 2033 sugli immobili nelle classi E, F, G. Il 9 febbraio la Commissione Industria, Ricerca ed Energia (Itre) del parlamento europeo ha approvato la Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (Epbid) che chiede di ristrutturare entro il 2033 tutti gli edifici nelle classi E, F, G degli immobili residenziali in Italia (12,2 milioni totali stimati dalla commissione europea). Viene quindi alzato il tiro rispetto alla proposta avanzata dalla commissione europea a dicembre 2021 che entro il 2033 chiedeva di intervenire solo sulle due classi più inquinanti, F e G. Ma la direttiva deve ancor passare all'esame del Consiglio dell'Ue (all'interno del trilatero con la commissione europea).

Rizzi a pag. 5

*Primo via libera del parlamento Ue alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia*

## Case green, si stringono i tempi Interventi entro il 2033 sugli immobili nelle classi E, F, G

Pagina a cura di

**MATTEO RIZZI**

**C**ase green, si restringono i tempi. Interventi entro il 2033 sugli immobili nelle classi E, F, G. Il 9 febbraio la commissione industria, ricerca ed energia (Itre) del parlamento europeo ha approvato (con 49 voti a favore, 18 contrari e 6 astenuti) la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (Epbid) che chiede di ristrutturare entro il 2033 tutti gli edifici nelle classi E, F, G degli immobili residenziali in Italia (12,2 milioni totali stimati dalla commissione europea). Viene alzato il tiro rispetto alla proposta avanzata dall'esecutivo di Bruxelles a dicembre 2021 secondo cui entro il 2033 si prevedevano interventi solo sulle due classi più inquinanti, F e G. Ma se da un lato chi è a favore della direttiva parla di benefici sull'ambiente, risparmi in bolletta e creazione di posti di lavoro, dall'altra le perplessità riguardano sia il deprezzamento degli immobili inquinanti, le tempistiche troppo strette e la quasi certa ondata dell'aumento dei prezzi dei materiali già vista per il Superbonus. La direttiva per diventare definitiva dovrà passare prima il vaglio della sessione plenaria di marzo del parlamento europeo e successivamente sarà al centro dei negoziati con il consiglio dell'Ue, dove i ministri competenti degli stati membri avranno l'ultima parola.

**I contenuti.** Il testo approvato stabilisce il raggiungimento degli edifici più inquinanti nella classe E entro il 2030, e la D entro il 2033 così come la neutralità assoluta entro il 2050, fatta eccezione per gli storici, di culto, le seconde case e quelle con una superficie inferiore ai 50 metri quadrati. Tuttavia, la direttiva stabilisce nuovi criteri per la classificazione energetica, quindi, le attuali classi utilizzate per gli edifici non corrispondono a quelle future previste dai nuovi requisiti. All'interno di ogni classe sarà distribuito in maniera proporzionale il parco immobiliare di ogni stato membro Ue, attribuendo il 15% degli edifici più inquinanti alla classe G.

Secondo la direttiva, gli edifici rappresentano il 40% del consumo finale di energia nell'Unione e il 36% delle emissioni di gas serra legate all'energia, mentre il 75% degli edifici dell'Unione è ancora poco efficiente dal punto di vista energetico. Il gas naturale svolge il ruolo principale nel riscaldamento degli edifici, rappresentando circa il 42% dell'energia utilizzata per il riscaldamento degli ambienti nel settore residenziale. Il petrolio è il secondo combustibile fossile più importante per il riscaldamento, con una quota del 14%, mentre il carbone rappresenta circa il 3%.

**Le posizioni.** Secondo il relatore della direttiva, l'irlandese Ciarán Cuffe, il provvedimento sarà indispensabile per la creazione di posti di lavoro, riduzio-

ne dei costi energetici e contrasto alla povertà energetica. «L'attuale situazione con le bollette energetiche elevate non può continuare: nel 2019 c'erano 31 milioni di europei, ovvero il 7% della popolazione dell'Ue, che non sono stati in grado di mantenere adeguatamente la propria casa calda».

Serve comunque più tempo e flessibilità, ha commentato Patrizia Toia (Pd), vicepresidente della commissione Itre. «Si al cambiamento ma con più tempo e flessibilità per gli Stati membri», ha indicato Toia.

Molto più netta la posizione di Isabella Tovaglieri (Lega), relatrice di minoranza della direttiva Lega che ha definito il provvedimento come «devastante». La direttiva è caratterizzata «da obblighi impraticabili e da tempistiche fuori dalla realtà, che non favoriscono la transizione ecologica e al tempo stesso colpiscono imprese e proprietari, svalutando il patrimonio immobiliare italiano ed europeo. Se non interverranno modifiche al testo, la stragrande maggioranza degli immobili italiani perderà valore, determinando un impoverimento delle famiglie, per le quali spesso la casa è l'unico patrimonio o fonte di reddito, frutto del lavoro e dei sacrifici di una vita».

Confedilizia, l'associazione italiana per la proprietà edilizia, fin dalla presentazione di proposta di direttiva aveva lanciato l'allarme contro le svalutazioni degli immobili. «Il governo

Meloni, però, può ancora intervenire», ha sottolineato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, «per scongiurare gli effetti disastrosi che l'approvazione definitiva di questo provvedimento avrebbe per l'Italia».

L'Ance anche da parte sua aveva avvisato sugli obiettivi irraggiungibili in Italia: le stime prevedono un tempo di 630 anni necessari a raggiungere solo «il primo step», mentre addirittura 3.800 per il secondo.

Secondo le stime Enea, 11 milioni di abitazioni, cioè il 74%, sarebbero in classe energetica inferiore alla D.

Tenuto conto dei lavori fatti sotto la spinta del Superbonus, potenzialmente in Italia si potrebbero riqualificare 290.000 unità abitative l'anno: «Un target un po' distante se restano immutati i tempi della direttiva», ha detto Gilberto Dialuce, presidente di Enea.

© Riproduzione riservata

**Cosa prevede la direttiva sull'efficienza energetica**

<b>Scadenze ristrutturazioni</b>	<p>Gli edifici e le unità immobiliari residenziali devono raggiungere entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 2030 almeno la classe E</li> <li>• il 2033 almeno la classe D</li> </ul>
<b>Distribuzione nelle classi energetiche</b>	<p>La classe G corrisponde al 15% degli edifici con le peggiori prestazioni nel parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Gli stati membri garantiscono che le restanti classi da A a F abbiano una distribuzione uniforme</p>
<b>Eccezioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobili storici</li> <li>• Edifici utilizzati come luoghi di culto e per attività religiose</li> <li>• Edifici temporanei con un periodo di utilizzo inferiore a due anni, siti industriali, officine, depositi ed edifici di servizio non residenziali con un fabbisogno energetico molto basso</li> <li>• Seconde case utilizzate per meno di quattro mesi all'anno (con consumi inferiori al 25% del totale annuo)</li> <li>• Edifici indipendenti con una superficie inferiore a 50 m2</li> <li>• Possibile esentare gli alloggi sociali se le ristrutturazioni comportano aumenti del canone di locazione superiori ai risparmi in bolletta</li> </ul>
<b>Sostegno pubblico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli stati devono fornire misure finanziarie adeguate, in particolare per le famiglie vulnerabili</li> <li>• Fornire assistenza tecnica, supporto amministrativo e servizi integrati di ristrutturazione attraverso sportelli unici</li> <li>• Progettare schemi di finanziamento integrati, pubblici e privati</li> <li>• Definire il quadro di riferimento per garantire la presenza di una forza lavoro sufficiente e qualificata</li> </ul>
<b>Nuove costruzioni</b>	<p>I nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 2026 per gli edifici pubblici</li> <li>• dal 2028 per gli edifici</li> </ul>



*L'Inps ha aggiornato le procedure. Dal 7 febbraio scorso è possibile presentare le domande*

# Figli, più tutele per gli autonomi

## Due mesi in più di indennità quando la maternità è a rischio

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

**L**e lavoratrici mamme e i papà lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli etc.) sono più tutelati sulla maternità. Le prime con il riconoscimento della tutela per la c.d. "maternità a rischio", che estende il diritto all'indennità per due mesi. I lavoratori con il riconoscimento del diritto al congedo parentale della durata di tre mesi. Le novità decorrono dal 13 agosto scorso, con l'entrata in vigore della mini-riforma del dlgs 105/2022. Hanno riscritto anche il quadro di compatibilità per la fruizione dei congedi, nel caso di genitori entrambi lavoratori, e trovato compimento il 7 febbraio 2023, da quando è possibile presentare le domande per la maternità a rischio, dopo l'aggiornamento delle procedure da parte dell'Inps.

**Il congedo parentale agli autonomi.** La prima novità è l'introduzione di una nuova tutela a favore dei lavoratori autonomi. Per la prima volta, infatti, con una modifica al Tu maternità (art. 68 dlgs 151/2001), è riconosciuto il diritto al congedo parentale a favore dei padri lavoratori autonomi, diritto che, invece, è già previsto a favore delle madri lavoratrici autonome. Il nuovo congedo è fruibile, ovviamente, a partire dall'entrata in vigore della riforma, quindi dal 13 agosto 2022 (e soltanto da tale data).

In base alla nuova disciplina, ciascun ciascun genitore, mamma e papà lavoratori autonomi, ha diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruito entro l'anno di vita o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento.

Più in dettaglio, la possibilità di fruizione del congedo parentale decorre, per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità e per il padre dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore (perciò, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genito-

re lavoratore autonomo è di 3 mesi).

Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l'indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Tale astensione, così come per le lavoratrici autonome, comporta la sospensione dell'obbligo contributivo che può riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l'indivisibilità del contributo obbligatorio, dovuto all'Inps anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno. Ad esempio, per un periodo di congedo parentale collocato dal 20 febbraio fino al 19 maggio, è consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio Ivs per i soli mesi di marzo e aprile. I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo sospeso il relativo obbligo contributivo. L'Inps ha spiegato che, poiché è sospeso l'obbligo contributivo, durante il congedo parentale, il diritto all'indennità scatta se c'è stato il pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi allo stesso mese in cui inizia il congedo. La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compati-

le sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.

**La maternità a rischio alle autonome.** La secon-

da novità è la previsione dell'erogazione dell'indennità alle lavoratrici autonome con riferimento ai periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio. A tal fine, serve che la lavoratrice autonoma interessata produca all'Inps l'accertamento medico dell'Asl che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbide che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, come prescritto dal TU maternità

(art. 17, c. 3, dlgs 151/2001). Sono escluse, invece, le casistiche relative alle mansioni (lettere b e c del citato art 17). Poiché il periodo di "due mesi antecedenti la data del parto" è definibile solo dopo la nascita del figlio,

l'Inps ha precisato che se il periodo indennizzabile tutelato dall'accertamento medico della Asl dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria. Per

esempio, nel caso di accertamento medico della Asl che dispone un periodo di riposo dal 20 febbraio al 20 aprile, e il parto avvenga il 10 maggio, poiché la maternità "ordinaria" indennizzabile va dal 10 marzo al 10 agosto, sono indennizzabili a titolo di "periodo antecedente di maternità" i soli giorni dal 20 febbraio al 9 marzo, essendo i giorni successivi già indennizzati a titolo d'indennità di maternità. L'Inps, inoltre, ha precisato che per potere indennizzare i "periodi antecedenti di maternità" è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i periodi ordinari indennizzabili di maternità. Durante i "periodi antecedenti di maternità" non è necessaria l'astensione dall'attività lavorativa e la relativa in-

dennità è calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità delle lavoratrici autonome. In ogni caso, possono essere indennizzati soltanto i periodi successivi al 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del dlgs 105/2022).

**La ripartizione tra i genitori.** Esistono dei limiti alla fruizione del congedo parentale tra i genitori? Sì, specialmente nel caso in cui appartengano a categorie lavorative differenti. Il quadro delle "compatibilità" è indicato in tabella.

**Via alle domande.** Le domande (per il congedo parentale dei lavoratori autonomi e per la maternità a rischio delle lavoratrici autonome) si possono presentare all'Inps attraverso uno dei seguenti canali:

- sito web dell'Inps ([www.inps.it](http://www.inps.it)) mediante autenticazione con SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;

- contact center integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- patronati e intermediari dell'Inps (consulenti di lavoro e altri professionisti).

La domanda, in via di principio, va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto; se presentata dopo, l'indennizzo riguarderà soltanto i giorni di congedo successivi alla data di presentazione. Il termine per la definizione delle domande da parte dell'Inps è di 55 giorni.

Per la presentazione della domanda di maternità a rischio è richiesto l'inserimento della data presunta del parto ed, eventualmente, della data d'interruzione di gravidanza. Si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all'Inps il certificato di gravidanza, che è trasmesso in via telematica dal medico del SSN o con esso convenzionato. Pertanto, se il certificato telematico è già stato trasmesso dal medico all'Inps, la procedura importerà i dati in esso

contenuti; in assenza del certificato, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

© Riproduzione riservata

## Il congedo parentale tra i genitori

### MADRE lavoratrice dipendente e PADRE lavoratore autonomo

Per ogni figlio minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi tra i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi

### MADRE lavoratrice autonoma e PADRE lavoratore dipendente

Per ogni figlio minore, se il padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale (dei quali 6 indennizzati), la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 10 mesi tra i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi


### MADRE parasubordinata (iscritta alla gestione separata) e PADRE lavoratore autonomo

Per ogni figlio minore, se la madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzato, il padre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi tra i genitori. Il limite individuale del padre autonomo è di 3 mesi

### MADRE lavoratrice autonoma e PADRE parasubordinato (iscritto alla gestione separata)

Per ogni figlio minore, se il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, la madre può fruire di massimo 3 mesi di congedo parentale indennizzato, per un totale di 9 mesi tra i genitori. Il limite individuale della madre autonoma è di 3 mesi

*Come per le lavoratrici autonome, anche per il padre lavoratore autonomo l'indennità di congedo parentale (pari al 30% della retribuzione convenzionale) è subordinata all'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Tale astensione comporta la sospensione dell'obbligo contributivo*





**NO AD APPLICAZIONI RETROATTIVE**

# *I compensi professionali in base ai parametri vigenti*

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

**I** compensi professionali vanno liquidati sulla base dei parametri vigenti al momento dello svolgimento dell'attività e ciò quand'anche essi venissero corrisposti in un momento successivo altrimenti si correrebbe il rischio di un'applicazione retroattiva delle tariffe che non è consentita.

Lo hanno ricordato i giudici della II sezione civile della Cassazione nell'ordinanza 3042/2023 intervenendo sul ricorso di tre liberi professionisti avverso la decisione della Corte di appello: in particolare era accaduto che i ricorrenti avevano chiamato in causa due clienti per ottenere la condanna al pagamento di un'ulteriore somma (oltre a quanto già dato) a titolo di onorario, deducendo che «il compenso ad essi corrisposto non era congruo» e che doveva essere determinato secondo i parametri applicabili a seguito di dm n. 55 del 2014 e non secondo quelli di cui al dm n. 140/2012.

Per i giudici di merito, però, non potevano dirsi operanti i criteri ex dm 55/2014, stante il fatto che l'attività professionale svolta era stata «integralmente espletata» sotto la vigenza del dm 140/2012: a nulla rilevava il fatto che la loro liquidazione fosse stata chiesta giudizialmente in epoca successiva.

Del pari avviso è stato il collegio di legittimità a parere del quale era da escludersi l'applicabilità del decreto del 2014 perché, così facendo, cioè «ancorando il dato temporale di applicazione della previsione non all'epoca dell'espletamento dell'incarico ma all'epoca in cui si viene ad agire giudizialmente per il riconoscimento del compenso», verrebbe ad avverarsi una vera e propria applicazione retroattiva delle tariffe. Il dato cronologico temporale ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile per l'espletamento dell'incarico professionale – hanno spiegato – «è costituito dal momento in cui l'attività professionale medesima viene ad esaurirsi»; non rilevante invece risulta il momento, anche successivo, nel quale tale determinazione viene effettivamente operata in sede contenziosa.

Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi che eventuali slittamenti temporali nella determinazione dei compensi siano in grado di incidere sul regime normativo applicabile.

© Riproduzione riservata.



159329























